



*Ministero delle Infrastrutture e  
della Mobilità Sostenibili*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**

Procedura telematica aperta per l'affidamento della ***“FORNITURA DI PNEUMATICI E  
DEI SERVIZI ACCESSORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E  
MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI MEDESIMI, SUGLI AUTOBUS DEL PARCO  
AZIENDALE”***

***CIG: 8790525AB4***

**CAPITOLATO TECNICO**

## Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1.1 Il presente capitolato disciplina l'appalto per la fornitura di pneumatici "**Premium Brand**" per gli autobus di proprietà della Ferrovia Circumetnea, di seguito denominata per brevità FCE, di varie misure rispondenti alle caratteristiche e specifiche indicate per le varie tipologie di prodotto nell'articolo 2.
- 1.2 All'interno della prestazione di cui al punto 1.1 dovranno essere compresi anche tutti i servizi accessori (montaggio, smontaggio, equilibratura, convergenza e PFU), nonché la fornitura di eventuali prolunghe per gemella interna e gomiti per gemella esterna.
- 1.3 Le prestazioni oggetto d'appalto sono necessarie al regolare svolgimento dell'attività di servizio di trasporto pubblico effettuato da FCE nella città di Catania e provincia. In tal modo, la stazione appaltante si propone di perseguire un'efficiente ed efficace organizzazione dell'attività di manutenzione autobus per gli aspetti che riguardano gli pneumatici con particolare attenzione alla sicurezza.

## Art. 2 - Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

### 2.1 Tipologie di pneumatici:

Misura pneumatico	Indici carico /codice velocità	Principale servizio d'uso	Consumo di Carburante	Aderenza sul Bagnato	Rumorosità Esterna (bd)	Quantità annuali presunte
295/80 R22,5	152/148 M + S	Interurbano per asse Anteriore	D	C	71	40
295/80 R22,5	152/148 M + S	Interurbano per asse Trattivo	D	C	71	60
275/70 R22,5	152/148 M	Urbano per asse Anteriore	D	C	71	10
275/70 R22,5	152/148 M + S	Urbano per asse Trattivo	D	C	71	12

Le quantità annue di pneumatici indicate sono stimate per approssimazione e vanno intese come puramente indicative riservandosi la Stazione Appaltante di definire i fabbisogni sulla scorta delle reali esigenze.

### 2.2 Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura:

Al fine di identificare i prodotti di fornitura e garantire uniformità per le diverse situazioni (vedi tabella art. 2.1), il fornitore, prima della stipula del contratto, si impegna a consegnare una scheda tecnica dettagliata redatta in lingua italiana dei prodotti offerti riportante:

- la marca e la tipologia (disegno) battistrada del pneumatico indicato in offerta economica;
- tutte le caratteristiche tecniche o il Catalogo tecnico della fabbrica produttrice.

Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento. Qualora si riscontrino difformità tecniche rispetto ai prodotti indicati in offerta economica FCE si riserva di non stipulare il contratto con l'aggiudicatario.

### 2.3 Specifiche tecniche degli pneumatici:

Gli pneumatici devono recare l'etichettatura come previsto nel Regolamento CE n. 1222 / 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. In particolare gli pneumatici oggetto di fornitura devono soddisfare i requisiti della fascia ammessa per ciascuna tipologia di pneumatico (vedi tabella art. 2.1).

Gli pneumatici forniti dovranno appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata, inoltre dovranno riportare la data di costruzione riferita all'anno della richiesta o al massimo a quello precedente.

## Art. 3 – Importo e Durata dell'appalto

L'importo posto a base di gara è pari ad € 150.000,00 IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza.

La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi posti a base d'asta; presuntivamente la durata del contratto è stimata in 36 mesi.

## Art. 4 – Precisazioni inerenti le prestazioni

Il servizio di fornitura e manutenzione pneumatici comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- sostituzione pneumatici, interventi di equilibratura, convergenza, assetto e giro gomme, riparazione pneumatici a seguito di forature, o eventualmente quando si rende necessario sostituzione prolunghe per gemella interna e gomiti per gemella esterna.

**Si precisa che nel costo dei pneumatici dovrà essere compreso lo smaltimento dei pneumatici esausti (PFU).**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- I lavori di sostituzione saranno richiesti secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere fatturati in maniera distinta per ogni singolo autobus.
- Gli interventi, concordati con il responsabile di FCE, dovranno essere evasi entro le 48 ore successive alla consegna da parte dell'Amministrazione del veicolo. Nel caso in cui non sia possibile intervenire come richiesto, l'impresa dovrà presentare una nota giustificativa evidenziando i problemi e dichiarando i tempi necessari alla sistemazione del veicolo. L'Amministrazione in questo caso si riserva la facoltà di richiedere all'impresa di rivolgersi ad un altro centro di assistenza non autorizzato accollandosi l'importo da quest'ultimo fatturato. L'Amministrazione da parte sua pagherà all'impresa quanto dovuto per l'intervento come previsto dal presente capitolato. L'eventuale differenza rimarrà a carico dell'impresa.
- Gli pneumatici dovranno rispettare le norme E.C.E. vigenti ed essere realizzati secondo le specifiche di produzione stabilite dalle norme in vigore alla data della produzione.

Resta inteso che, durante la sosta dell'automezzo dell'Amministrazione presso un centro autorizzato, l'impresa è responsabile in via esclusiva della sua custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare allo stesso.

Sia la consegna che il ritiro degli automezzi dovrà risultare da specifica bolla firmata da un responsabile dell'Impresa e dall'incaricato dell'Amministrazione per la consegna e/o il ritiro, la stessa dovrà contenere tutti gli interventi sostenuti sul mezzo.

Tale bolla, da trasmettere entro lo stesso giorno ad FCE, oltre a recare indicate le date di consegna e ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, inconvenienti e anomalie constatati all'atto della consegna. Per ogni automezzo dovrà essere redatta, a cura dell'aggiudicataria, un'apposita scheda che dovrà indicare la data ed il tipo di intervento effettuato con relativa descrizione.

#### **Art. 5 – Garanzia degli pneumatici**

- a) Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettano quelle previste nel presente Capitolato, il Fornitore si impegna alla sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico di FCE, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente Capitolato Tecnico. Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od ancora ai trasportati di FCE, la stessa potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al Fornitore.
- b) **Periodo di garanzia:** Gli pneumatici dovranno essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti per un periodo di durata non inferiore a 12 mesi (con decorrenza dalla data di consegna della fornitura) o 25.000 km.
- c) **Interventi in garanzia:** Durante il periodo di garanzia, il Fornitore deve:
  - ✓ provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e spese per il ritiro;
  - ✓ attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati anche le eventuali cause;
  - ✓ effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell'impianto;
  - ✓ gestire a propria cura e spese eventuale materiale usato, in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero.

#### **Art. 6 – Verifica di Conformità**

La verifica di conformità deve accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal contratto, ovvero dal presente capitolato.

La verifica di conformità verrà effettuata dal personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato, presso gli stabilimenti di lavorazione dell'impresa dove avviene la riconsegna del mezzo al momento stesso del suo ritiro. Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa.

La regolare verifica del servizio e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Verranno rifiutati a verifica quei mezzi che manifestino difetti. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 8 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla loro corretta riparazione entro 10 giorni.

#### **Art. 7 Riserva di esercizio**

Il Fornitore si impegna a mantenere a disposizione di FCE, come riserva di esercizio, almeno il 30% dei pneumatici previsti nella fornitura, per pronta consegna.

## **Art. 8 - Prezzo del servizio**

I prezzi offerti per la realizzazione del servizio si intendono fissati dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, sono onnicomprensivi e forfetari e pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, ed indipendenti da qualunque eventualità.

## **Art. 9 – Parco Autobus**

Il parco autobus della FCE è composto dai seguenti mezzi:

- *N. 5 bus SCANIA LL38*
- *N. 12 bus FIAT MY WAY*
- *N. 9 bus MAN A20*
- *N. 46 bus SCANIA E320*
- *N. 5 bus MENARINIBUS*

## **Art. 10 – Dislocazione Geografica Depositi**

Gli autobus di cui all'art. 8 sono ubicati presso i seguenti siti:

- Deposito Catania Porto (Via Dusmet Snc - Catania)
- Deposito Paternò (Via Stazione Circumetnea – Paternò)
- **Officina Adrano Nord (SS 284 Bronte – Adrano Snc)**
- Deposito Linguaglossa (Piazza Castrogiovanni, 7 – Linguaglossa)
- Deposito Randazzo (Piazza XI Bersaglieri N. 2 – Randazzo)

## **Art. 11 - Penali e risoluzioni**

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell'importo stabilito per la riparazione del veicolo, fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento (*art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010*).

Qualora l'intervento di manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, che gli verrà comunicata in forma scritta con l'invito di adeguamento della prestazione assegnando un termine congruo, tale termine avrà natura perentoria ed il mancato adeguamento determinerà la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, l'amministrazione si riserva di far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio per gli automezzi dell'Amministrazione, da utilizzare presso le officine interne, alla ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari al 0,1% dell'importo degli stessi, fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso.

## **Art. 12 – Servizi Aggiuntivi Offerti**

In riferimento alle verifiche di cui all'art. 14.1 del Disciplinare di Gara "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", punto B 1.1 e 1.2, le verifiche espletate (con cadenza mensile o bimestrale) dovranno essere certificate da apposita scheda di verifica.

L'aggiudicatario dovrà compilare, per ogni autobus, una scheda di verifica da dove si evincano i seguenti dati:

- Targa del Veicolo;
- Data della Verifica;
- Pressione di ogni singolo pneumatico;
- Spessore del Battistrada di ogni singolo pneumatico;

- Nominativo di chi ha effettuato la verifica.

Ogni scheda di verifica dovrà essere controfirmata dal Responsabile di FCE.

Entro 24 ore dalla verifica, le schede dovranno essere trasmesse a mezzo mail al Responsabile di FCE.

### **Art. 13 - Difetti di lavorazione e garanzie dell'impresa**

L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile.

L'Impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Fatta salva l'applicazione della relativa penale prevista dal art. 11, per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.

### **Art. 14 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche e controlli presso gli stabilimenti dell'Impresa circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto all'art. 11.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

### **Art. 15 - Ripetizione di intervento**

Nel caso in cui lo stesso intervento, non addebitabile ad FCE, debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l'appaltatore provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 11.

### **ART. 16 - Associazione temporanea di imprese**

1. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
2. Il capitolato speciale di appalto e l'offerta congiunta dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate, mentre ogni soggetto raggruppato dovrà presentare separato modello di autodichiarazione, dove dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai soggetti associati.
3. I soggetti del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata. La cauzione sarà presentata solo dall'impresa capogruppo.
4. Non sono ammesse offerte di singole ditte che partecipino anche in qualità di componenti di un raggruppamento di imprese o di un consorzio. In caso di contemporanea offerta di soggetto singolo, raggruppato o consorziato, verranno escluse dalla gara tutte le offerte in cui partecipi tale soggetto.

### **ART. 17 - Deposito cauzionale definitivo**

1. A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto l'Appaltatore deve costituire nelle forme di legge un deposito cauzionale ai sensi, nella misura e con le forme di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. Lo svincolo della stessa sarà effettuato con le modalità previste nel medesimo articolo.
3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FCE – con l'adozione di semplice atto amministrativo – può rivalersi sul deposito cauzionale per i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'Appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notificazione del relativo avviso.
4. In caso di risoluzione del contratto e per inadempimento dell'Appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto della FCE al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene incamerato a titolo di penale.
5. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e pertanto deve avere validità fintanto che le obbligazioni non siano completamente soddisfatte.

#### **ART. 18 – Fallimento e recesso anticipato**

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata, la FCE ha la facoltà di recesso da esercitarsi con lettera raccomandata A/R.
2. In caso di fallimento il contratto di appalto si scioglie, ai sensi dell'art. 81 del R.D. 267/1942.
3. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, la FCE sarà tenuta a rivalersi sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

#### **ART. 19 – Subappalto e divieto di cessione del contratto, e di cessione di crediti**

1. E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Le prestazioni per le quali potrà essere autorizzato il subappalto **sono esclusivamente quelli dichiarati dall'Appaltatore nel corso della presente procedura di gara.** La quota parte subappaltabile non potrà essere comunque superiore al 30% del valore complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la FCE, deve trasmettere alla stessa:

- a) la documentazione comprovante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa ed economico – finanziaria prescritti dal Disciplinare di gara, in relazione all'importo del servizio da realizzare in subappalto;
- b) una o più dichiarazioni rilasciate dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidamento del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%; l'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Responsabile del Servizio, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  - b) Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - c) Le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla FCE, per il tramite dell'Appaltatrice, prima dell'inizio delle prestazioni affidate in subappalto:
    - c.1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
    - c.2) copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dalla Ditta appaltatrice.
2. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati, la cessione del contratto.
  3. E' vietato inoltre cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dell'avvenuta esecuzione del servizio senza preventiva autorizzazione della FCE.

#### **ART. 20 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto**

1. Il contratto può essere risolto di diritto dalla FCE, previa diffida, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice civile, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di reiterate e grave inadempienze di cui all'art. 19 c. 7, lettere a) e b);
  - b) per ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di almeno cinque penalità di cui all'art. 19 c. 7, lettera c);
  - c) in base a quanto previsto dall'art. 19 c. 7 lettera d);
  - d) in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato.

#### **ART. 21 – Condizioni di pagamento**

1. La liquidazione del corrispettivo contrattuale avviene a seguito della redazione di documento contabile mensile riportante le singole effettive prestazioni rese, alle quali si applicano i prezzi offerti e/o quelli concordati, maggiorate della percentuale relativa agli oneri della sicurezza, e la presentazione di relativa fattura.
2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dopo acquisita la documentazione attestante la regolarità in merito ai contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
3. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture e della relativa

documentazione, fatte salve le eventuali necessarie verifiche.

4. Le fatture, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovranno pervenire alla F.C.E. secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco **BLO5HW**.
5. Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento con il mezzo che sarà indicato nella stessa, salvo contestazioni. Nel caso di contestazione sulla corrispondenza delle prestazioni contrattuali alle condizioni pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato a contestazione definita.
6. Il codice C.I.G., assegnato all'appalto, deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e dalla Fornitrice, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessati al rapporto in oggetto.
7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 la fornitrice, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti, comunque, potranno essere effettuati solo dopo che la FCE avrà acquisito il DURC della Società ed il nulla osta dell'agente della riscossione.